



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Misura B
Anno 2018 - 3° edizione



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



Articolo 1 – Finalità

1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.
2. La Camera di Commercio di Cosenza ha approvato il progetto “Punto impresa digitale” al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della “**cultura digitale**” tra le MPMI della circoscrizione territoriale Camerale;
 - **l’innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
 - **il sostegno economico** alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID.
3. Nello specifico, l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018 Misura B- 3°edizione” si propone di:
 - promuovere l’utilizzo immediato da parte di MPMI di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
 - di stimolare, nel medio-lungo periodo, la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di **contributi a fondo perduto (voucher)** progetti di innovazione tecnologica Impresa 4.0 realizzati nei seguenti ambiti tecnologici:
 - Soluzioni per la manifattura avanzata;
 - Manifattura additiva;
 - Realtà aumentata e virtual reality;
 - Simulazione;
 - Integrazione verticale e orizzontale;
 - Industrial Internet e IoT;
 - Cloud;
 - Cybersicurezza e business continuity;
 - Big Data e Analytics;

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2 del presente Bando.

- Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time");
- Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc);
- Sistemi di e-commerce;
- Sistemi di pagamento mobile e/o via internet, fintech;
- Sistemi EDI, electronic data interchange;
- Georeferenziazione e GIS;
- Tecnologie per l'in-store customer experience;
- System integration applicata all'automazione dei processi;
- RFID, barcode, sistemi di tracking.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € **193.274,40** interamente a carico della Camera di Commercio di Cosenza.

1. La Camera di Commercio di Cosenza si riserva la facoltà di:
 - riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese di tutti i settori economici, come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali - almeno al momento della liquidazione del contributo - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Cosenza e in regola con il pagamento del diritto annuale.
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese.
3. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea.

5. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) risulti regolare in fase di concessione ma non nelle successive fasi, l'impresa potrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine fissato dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento).
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio.
7. I requisiti di cui ai punti da 2 a 5 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

Articolo 5 – caratteristiche del contributo

1. Il contributo è assegnato alle imprese sotto forma di voucher, secondo i valori riportati nella tabella che segue:

Investimento minimo (*)	Importo contributo massimo(**)
euro 4.000,00	euro 10.000,00

(*) *sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza.*

(**) *per tutti i contributi a tale massima si somma la premialità prevista dall'art.16 "Rating di legalità del presente bando"*

2. L'intensità del contributo è pari al 50% dei costi ammissibili
3. Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese presentate in sede di candidatura e ritenute ammissibili.
4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

Articolo 6 – Interventi ammissibili

1. Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Cosenza – o che intendano costituirla prima dell'erogazione del contributo – possono richiedere un voucher per attività focalizzate sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Industria 4.0. A titolo esemplificativo, il voucher può permettere all'azienda di:
 - misurare la propria maturità digitale (*digital maturity assessment*) ed identificare i propri bisogni di innovazione;
 - ottenere consulenza specialistica relativa all'impiego nella propria realtà produttiva delle tecnologie di cui all'art. 2;



- effettuare investimenti in hardware e software strettamente connessi al progetto di digitalizzazione aziendale 4.0;
 - ricevere formazione specialistica strettamente complementare all'utilizzo delle tecnologie previste all'art.2.
2. la tipologia di spese ammissibili e l'elenco dei fornitori abilitati nell'ambito del presente bando sono riportati ai successivi articoli 8 e 9.

Articolo 7 – Normativa europea di riferimento

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del:
- **Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - **Regolamento (UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
2. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4 dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso, nonché che l'impresa non rientra nei casi di esclusione sopra indicati.

Articolo 8 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente spese relative ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando. In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) **servizi di consulenza e/o formazione** riguardanti una o più tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, da sostenere obbligatoriamente ed erogati direttamente da un fornitore tra quelli elencati al successivo articolo 9;
 - b) investimenti in **attrezzature tecnologiche e programmi informatici** funzionali alla realizzazione del progetto nel limite massimo del 50% del totale della spesa prevista dall'impresa.

2. Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura di beni e servizi previsti dal presente Bando con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e delle spese generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.
3. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
 - assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
 - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2 del presente Bando, si riferisce l'intervento ed il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e la partita IVA dei fornitori.
5. **Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al 180° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione delle graduatorie** delle domande ammesse a contributo.
6. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare l'importo minimo di investimento specificato all'art. 5. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.
7. Il contributo è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanzate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
8. Le stesse spese ammesse e rendicontate, nel rispetto delle condizioni previste per il cumulo dai Regolamenti CE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche.
9. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 9 – Fornitori di servizi

1. Ai fini del presente Bando, nelle more della completa definizione della Rete Nazionale Industria 4.0 prevista dal Piano Nazionale Industria 4.0 e dell'attuazione del comma 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 maggio 2017, **i fornitori abilitati ad erogare i servizi di consulenza e di formazione** (voci di spesa a) art. 8 comma 1 del presente Bando) possono essere:

- DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0, anche per il tramite delle antenne territoriali che sono state attivate dalle Associazioni di categoria di riferimento;
 - centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
 - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2 del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
2. Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori per la tipologia di spese di cui alla lettera b) art. 8 comma 1 del presente Bando (attrezzature tecnologiche e programmi informatici).
3. I fornitori devono avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea. I fornitori di beni e di servizi di consulenza e di formazione non possono essere soggetti beneficiari del presente bando. Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

1. Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell'avvio dell'attività oggetto dell'agevolazione. Per avvio dell'attività si intende l'inizio dell'attività formativa o del servizio di consulenza e degli investimenti in **attrezzature tecnologiche e programmi informatici**.
 2. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema **<http://webtelemaco.infocamere.it>** – Servizi e-gov, **dalle ore 09.00 del 15 ottobre 2018 alle ore 23.59 del 10 dicembre 2018**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
 3. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **MODELLO BASE generato dal sistema**, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) **ALLEGATI AL MODELLO BASE**, disponibili sul sito internet <https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-voucher-digitali-i-40-3%C2%B0-ed>
 - Modulo di domanda compilato e firmato in ogni sua parte compresi gli allegati: 1. Scheda di dettaglio degli interventi
 - Preventivi di spesa dei fornitori;
 - Eventuali altri allegati: *Autodichiarazione "Ulteriori fornitori" (art. 9) , Procura intermediario abilitato (art. 10, comma 4). Eventuale dichiarazione del possesso del rating di legalità (art.9, comma 8).*
- Tutti i documenti devono essere firmati con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa o del soggetto delegato.
4. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche. Il modulo di procura per l'invio telematico è scaricabile dal sito internet Camerale <https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-voucher-digitali-i-40-3%C2%B0-ed>
 5. Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
 - a) modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
 6. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su carta

intestata dei fornitori di servizi di cui all'art. 9). Non saranno ammessi autopreventivi predisposti dall'impresa che richiede il voucher.

7. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo (Codice Ente: TDF - Codice Tributo: 456T - Descrizione: imposta di bollo - importo: € 16 euro)
8. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
9. E' ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher (la prima pervenuta in ordine cronologico).
Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa a valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande saranno considerate irricevibili.
10. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 11 – Valutazione delle domande

1. E' prevista una **procedura a sportello valutativo** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, la seguente valutazione di merito:
 - attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0;
 - appartenenza del fornitore di servizi all'elenco riportato all'articolo 9 del presente bando;
 - coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2 del presente Bando;
2. E' facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

Articolo 12 – Concessione dei contributi

- a..1.a.i.1. Al termine della fase di valutazione, entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, la Camera di Commercio di Cosenza redigerà la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande e l'elenco delle domande non ammesse.
- a..1.a.i.2. Una volta completata l'istruttoria, con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di Commercio, il Segretario Generale approva i seguenti elenchi:
- **l'elenco delle domande ammesse e finanziabili;**
 - **l'elenco delle domande ammesse non finanziabili** (per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - **l'elenco delle domande non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

Articolo 13 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio;
 - f) ad avere sede legale e/o unità locali – almeno al momento della liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Cosenza ed essere in regola con il pagamento con il diritto annuale;
 - g) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - h) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
 - i) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;



- j) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- k) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del punteggio di rating di cui all'art. 16 del presente Bando;

Articolo 14 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 13 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet della Camera di Commercio saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
2. **La rendicontazione dovrà comprendere:**
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (che sarà disponibile sul sito internet www.cs.camcom.gov.it), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al punto precedente, debitamente quietanzati;
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - il Piano di Innovazione Digitale o il Digital Assessment dell'impresa che potrà essere redatto autonomamente o avvalendosi del servizio gratuito del "PID-Punto Impresa Digitale" della Camera di Cosenza. Il **Digital Assessment** è disponibile al seguente link: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale>
3. **Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 180 giorni dalla data di concessione del contributo, pena la decadenza dal voucher.** Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher. Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di

recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

4. Successivamente alla verifica della correttezza della rendicontazione ad opera della Camera di Commercio, **l'erogazione del contributo da parte della Camera di Commercio è effettuata entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande di rendicontazione.**

Articolo 15 – Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 16 – Rating di legalità

1. Nel rispetto dell'art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 comma 1 del presente Bando a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.
2. Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all'art. 5 del presente Bando e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta, fino all'esaurimento della predetta riserva, una premialità di euro 250,00 se l'impresa è in possesso, al momento della erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stellina") previsto dall'art. 3 della citata Delibera.
3. Per il riconoscimento di tale premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 17 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli obblighi elencati all'art. 13;
 - b) mancata o difforme realizzazione del progetto;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'art. 14;
 - d) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15, per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15.

2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 18– Cumulo

1. Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime “*de minimis*”, se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.
2. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

Articolo 19 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è Graziella Russo.

Articolo 20 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Cosenza (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Cosenza con sede legale in via Calabria,33 – 87100 Cosenza, P.I. e C.F. 80001370784, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: francesco.catizone@cs.camcom.it .

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività del Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@cs.legalmail.camcom.i con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.